

---

## Procedimento di cancellazione domicilia digitali di impresa non validi

*(PEC REVOCATE, NON VALIDE O RICONDUCIBILI AD UN PROFESSIONISTA)*

Con determinazione del Conservatore n. 2026000153 del 20/03/2026, pubblicata all'[albo camerale](#), è stato avviato il procedimento di **cancellazione dei domicilia digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa non attivi o non univoci, ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii.**

Le imprese interessate sono complessivamente 2.129. La comunicazione dell'avvio del procedimento avviene, pertanto, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, mediante pubblicazione per trenta giorni (dal 20/03/2026 al 18/04/2026) nell'[albo camerale on line](#), termine decorso il quale si procederà, salvo opposizione, alla cancellazione dal Registro delle imprese degli indirizzi che risulteranno ancora revocati, non validi o riconducibili ad un professionista.

Di seguito gli elenchi delle imprese destinatarie del procedimento, divisi per provincia in cui è ubicata la sede legale:

[Elenco delle imprese con PEC da cancellare - SEDE IMPERIA?](#) (formato file pdf - 992 kb);

[Elenco delle imprese con PEC da cancellare - SEDE LA SPEZIA](#) (formato file pdf - 1.168 kb);

[Elenco delle imprese con PEC da cancellare - SEDE SAVONA?](#) (formato file pdf - 1.269 kb).

**Qualora il domicilio venga riattivato (senza modifiche) dall'impresa non deve essere fatta alcuna comunicazione all'Ufficio in quanto non verrà cancellato.**

Con successiva determinazione dirigenziale n. 2026000212 del 21/04/2026 il Conservatore del Registro delle imprese **ha ordinato di iscrivere la cancellazione**, ai sensi degli artt. 16, comma 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., dei domicili digitali non validi (revocati, inesistenti, del professionista), individuati sulla base degli elenchi sopra riportati e che risultino ancora non attivi o non validi al momento dell'effettiva cancellazione dalla banca dati informatica del Registro delle imprese; la notifica del provvedimento avviene ex art. 8, comma 3, L. n. 24/1990, mediante pubblicazione (in data 21/04/2026) del provvedimento nell'Albo camerale (<https://www.rivlig.camcom.gov.it/albo-camerale>).

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Savona (da comunicare per conoscenza anche a [registroimprese.sv@rivlig.camcom.it](mailto:registroimprese.sv@rivlig.camcom.it)) ai sensi dell'art. 37, 2° comma, D.L. 76/2020

L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha iscritto il proprio domicilio digitale sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008).

e società e le imprese individuali

---

**La pratica di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa è completamente gratuita (esente da diritti di segreteria e imposta di bollo).**

Le modalità per effettuare la comunicazione sono indicate alla pagina [Domicilio digitale - PEC \(Posta elettronica certificata\)](#).

---

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 22 Apr, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Aliquota

---

